COMUNE DI SARMATO

(Provincia di Piacenza)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 96 del 23/12/2003

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE E DI PATROCINIO A FAVORE DI TERZI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241

Indice:

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

ART. 3 – FINALITÀ

ART. 4 – AREE DI INTERVENTO

ART. 5 – DESTINATARI DEI BENEFICI

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE E PUBBLICITÀ

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART. 8 – FORMULAZIONE DOMANDE

ART. 9 – PIANO DEI CONTRIBUTI

ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE

ART. 11 – MISURA DEI CONTRIBUTI

ART. 12 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 13 – RENDICONTO

ART. 14 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITÀ NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 15 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

ART. 16 - PATROCINIO

ART. 17 – CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ED IMPIANTI A SEGUITO DI PATROCINIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE E DI PATROCINIO A FAVORE DI TERZI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 07.08.90 n. 241, disciplina l'erogazione da parte del Comune di Sarmato di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di terzi.

ART. 2 – NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DI ALTRE UTILITÀ ECONOMICHE

1. Per contributi o altre utilità economiche si intendono le erogazioni in denaro e le altre concessioni che concretizzano vantaggi economici di agevolazione o di privilegio elargite a soggetti terzi che non assumono nei riguardi del Comune alcun obbligo di controprestazione.

2. Rientra nel concetto di contributo e di utilità economica altresì la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

ART. 3 – FINALITÀ

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità del Comune di Sarmato, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 4.

ART. 4 – AREE DI INTERVENTO

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
   a) attività culturali e scientifiche;
   b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
   c) attività di promozione sportiva e ricreativa;

d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari;
i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
j) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

ART. 5 – DESTINATARI DEI BENEFICI

1. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento può essere disposta a favore di:
   a) enti pubblici;
   b) enti privati, società, associazioni, enti di promozione, fondazioni, comitati, con o senza personalità giuridica;
   c) persone fisiche.

2. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono inscritti nell'apposito Albo, ai sensi dell'art. 22, legge 30.12.1991 n. 412.

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Comune definisce annualmente l'importo dei contributi e degli altri benefici economici da corrispondere, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione e assegna i relativi fondi ai servizi di riferimento con il piano esecutivo di gestione.

2. Entro 30 giorni dall'approvazione del piano esecutivo di gestione verrà pubblicato un avviso, mediante affissione all'albo pretorio del Comune e inserimento sul sito Internet del Comune di Sarmato, contenente la indicazione dei riferimenti finanziari e contabili eventualmente suddivisi per aree di intervento di cui all'art. 4, le modalità di valutazione, la natura e l'ammontare della partecipazione economica del Comune.

ART. 7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti di cui al precedente art. 5 che intendono beneficiare dei contributi e di altri benefici di cui al presente regolamento, devono presentare domanda al Comune entro gg. 45 dalla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 6 comma 2°.

2. Le domande che pervengono al Protocollo del Comune oltre il termine suddetto potranno essere prese in considerazione ed eventualmente accolte solo nel caso in cui si rendano disponibili ed inutilizzate risorse dopo la definizione del piano dei contributi di cui al successivo art. 9.

ART. 8 – FORMULAZIONE DOMANDE

1. Le domande finalizzate all'ottenimento di contributi o di altri benefici dovranno essere redatte in conformità allo schema allegato all'avviso di cui al precedente art. 6 comma 2° e pubblicato su rete telematica.
   Le domande dovranno essere corredate da:
   a) programma delle attività e/o iniziative;
   b) relazione contenente tutte le informazioni utili per una completa valutazione delle attività e/o iniziative;
   c) preventivo indicante le voci di spesa ed indicazione delle entrate previste e degli eventuali ricavi per la copertura dei costi;
   d) copia dell'atto costitutivo o statuto del soggetto richiedente, qualora non si tratti di persona fisica e quant'altro necessario per l'identificazione del soggetto medesimo, quando non sia già in possesso dell'Amministrazione Comunale;
   e) eventuali altri atti e documenti ritenuti utili.

2. Il Comune si riserva di accertare la veridicità delle notizie fornite e delle dichiarazioni rese e procederà alla revoca del beneficio se concesso nelle ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non conformi al presente regolamento.

ART. 9 – PIANO DEI CONTRIBUTI

1. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 7, vengono esaminate dal Servizio Affari Generali che esprime su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.

2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del bando il Responsabile del Settore Affari Generali formula una proposta di piano annuale dei contributi e la trasmette alla Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 4 e delle risorse disponibili, con la indicazione degli elementi contabili di bilancio e del piano esecutivo di gestione.

ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
   a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3 nonché con le finalità istituzionali;
   b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
   c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
   d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;

2. Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano di contributo di cui al precedente art. 9.

ART. 11 – MISURA DEI CONTRIBUTI

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 70% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile.

2. Ad ogni attività e/o iniziativa non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore a 5.000 Euro.

ART. 12 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal Responsabile del Settore competente sulla base:
   a) del rendiconto dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
   b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.

2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo dal Comune per la medesima attività o iniziativa.

3. Il Responsabile del Settore, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 70% del contributo approvato con il piano.

ART. 13 – RENDICONTO

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 12 comma 1 lett. a) entro il termine di 3 mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.

2. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

ART. 14 – TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI E DI UTILITÀ NON RICADENTI NELLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

   a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;

   b) ai contributi di natura assistenziale;

   c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria.
   In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

ART. 15 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 9 potranno essere concessi contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 4.

2. Ad ogni attività o iniziativa che rivesta i caratteri della straordinarietà rispetto ai criteri sopra indicati non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore a 5.000= Euro.

3. L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 50% del totale stanziato per i contributi ordinari quale risulta dal piano dei contributi di cui al precedente art. 9.

4. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande oltre che degli elementi indicati ai punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 8, di una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività.

5. Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale.

ART. 16 – PATROCINIO

1. Il Comune di Sarmato ha la facoltà di assegnare, su richiesta scritta dell'interessato, il proprio patrocinio morale ad una iniziativa proposta e realizzata da terzi. Per patrocinio si intendono il riconoscimento morale e la manifestazione di apprezzamento e di adesione all'iniziativa ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale, culturale, sportiva.

2. Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dalle competenti unità organizzative, qualora non comporti oneri, è concesso dal Sindaco sulla base delle tipologie di attività definite per ogni singola area di intervento di cui all'art. 4.

3. In casi particolari, sia per la natura che per la rilevanza dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, il Sindaco può chiedere un preventivo parere alla Giunta Comunale.

4. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.

5. Con le concessioni del patrocinio, qualora richieste, possono essere accordate le agevolazioni tariffarie o di imposte previste da specifiche disposizioni di legge o di regolamento.

6. L'attribuzione del patrocinio di cui al presente articolo comporta l'incombenza in capo al destinatario di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa.

7. Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere trasmessa all'amministrazione.

8. Le richieste di patrocinio devono essere presentate possibilmente 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonchè contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.
   L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

ART. 17 – CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI ED IMPIANTI A SEGUITO DI PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio del Comune può comportare, per disposizione del Sindaco, previa istruttoria del Responsabile di Settore competente, la concessione gratuita di locali, impianti, attrezzature di proprietà del Comune e, compatibilmente con la disponibilità degli appositi capitoli di bilancio, l'assunzione a carico del Comune delle spese di pubblicità dell'iniziativa.

2. L'assistenza della Polizia Municipale e/o di altro personale comunale è predisposta dal Responsabile di Settore secondo necessità, compatibilmente con le esigenze del servizio.

3. Quando sia richiesto l'uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere la concessione avviene con l'osservanza delle norme stabilite nell'apposito regolamento.
   E' fatta salva l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche a termini di legge.

4. Non può essere concesso il patrocinio o quanto indicato ai commi precedenti quando si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che abbiano finalità di lucro.

Art. 22 della legge 30.12.1991 n. 412

Art. 22. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.

Art. 12 della legge 7.8.1990 n. 241

Art. 12 (Regolamentazione delle sovvenzioni)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.